Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 248 – 07 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ISA - INDICI AFFIDABILITÀ FISCALE**

IL "REGIME PREMIALE" 2020 E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- **Art. 9-bis, DL n. 50/2017**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 16.6.2020, n. 16/E**
- **Informative SEAC 11.5.2020, n. 137; 15.5.2020, n. 144; 29.5.2020, n. 160; 6.7.2020, n. 200; 28.7.2020, n. 222; 29.7.2020, n. 224 e 24.8.2020, n. 234**

IN SINTESI

In base al livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente dall'applicazione degli ISA 2020 è possibile accedere agli specifici benefici premiali previsti dal Legislatore.

L'Agenzia ha confermato che per il 2019 il livello di affidabilità per l'accesso al regime premiale può essere calcolato anche tenendo conto della media dei punteggi ISA del biennio 2018 - 2019.

In presenza di un basso punteggio ISA ottenuto per il 2018 (livello di affidabilità minore o uguale a 6), la posizione del contribuente sarà valutata dall'Ufficio tenendo conto anche del punteggio ottenuto per il 2019. Se anche per il 2019 il contribuente ottiene un punteggio basso, l'Ufficio valuterà con attenzione la posizione del contribuente ai fini dell'analisi del rischio di evasione.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Gli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA), introdotti dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017:

- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

Con il Provvedimento 30.4.2020 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità** ai quali è **collegata la graduazione dei benefici premiali 2019** a seguito dell'applicazione degli ISA 2020.

In merito ai benefici fruibili dai contribuenti che ottengono elevati livelli di affidabilità, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 16.6.2020, n. 16/E ha:

- confermato il quadro formatosi con il citato Provvedimento 30.4.2020 (Informativa SEAC 8.6.2020, n. 168);
- fornito una serie di esemplificazioni per chiarire il nuovo criterio di attribuzione delle premialità.

Va sottolineato che i benefici premiali sono riconosciuti per il 2019, ad eccezione del beneficio dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione / rimborso del credito IVA, in quanto non può essere correlato al livello di affidabilità risultante dall'applicazione degli ISA per lo stesso periodo d'imposta, a causa dei diversi termini di presentazione:

- della richiesta di compensazione / rimborso del credito IVA trimestrale (mod. TR);
- del mod. IVA rispetto al mod. REDDITI / IRAP.

IL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ E IL REGIME PREMIALE

Come disposto dal comma 11 del citato art. 9-bis, a seconda del **livello di affidabilità** fiscale ottenuto dal contribuente, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **sono riconosciuti specifici benefici premiali**.

Per il 2019, con il citato Provvedimento 30.4.2020, l'Agenzia oltre a **confermare i livelli di affidabilità del 2018** ha individuato **nuovi livelli di affidabilità** per l'accesso ai benefici premiali **calcolati quale media semplice dei punteggi ISA relativi al biennio 2018 - 2019**.

Nella citata Circolare n. 16/E l'Agenzia evidenzia che l'individuazione, per il 2019, dei criteri di accesso ai benefici è finalizzata a:

- definire punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al 2019;
- individuare situazioni di **affidabilità fiscale ripetute nel tempo** (biennio 2018 e 2019).

Il meccanismo predisposto per il 2019 consente di accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo per l'annualità di applicazione (2019) sia, **valutando il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente** (biennio 2018 - 2019), in coerenza con quanto disposto dal comma 12 del citato art. 9-bis, in base al quale i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici premiali sono individuati "***anche con riferimento alle annualità pregresse***".

In linea generale, il nuovo livello di affidabilità calcolato come media dei punteggi 2018 - 2019 è determinato:

- incrementando dello "0,5", il punteggio relativo ai benefici premiali la cui soglia, relativa al 2019, è pari a 8 / 8,5;
- mantenendo lo stesso punteggio (9) per i benefici premiali la cui soglia, relativa al 2019, è pari a 9.

Livello affidabilità			Benefici premiali
2019	**Media 2018 - 2019**		
9	**9**	⇨	• **Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative / "in perdita sistematica"** • **esclusione della determinazione sintetica del reddito**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

8,5	**9**	⇨ • **esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici**
8	**8,5**	⇨ • **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione** di crediti per un importo non superiore a: – € 50.000 annui relativamente all'IVA – € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP • **esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia** per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui
	non previsto	• **anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento (*)**

(*) *Il citato Provvedimento 30.4.2020 ha confermato solo il criterio dello scorso anno (punteggio almeno pari ad 8 riferito al 2019). Di conseguenza l'accesso al beneficio premiale non può essere ottenuto tramite il calcolo della media tra i punteggi ISA 2018 - 2019.*

In particolare:

- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale** è riconosciuto ai soggetti che, conseguono un punteggio di affidabilità **almeno pari a**:
  – **8 per il 2019**;
  – **8,5** ottenuto dalla **media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019**;
  e riguarda la **compensazione dei crediti** di importo non superiore a:
  – € 50.000 annui, **risultanti dal mod. IVA 2021 relativo al 2020**;
  – € 50.000 annui, **maturati nei primi 3 trimestri del 2021** (mod. TR);
  – € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, **risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2020**;
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso** del:
  – credito IVA **risultante dal mod. IVA 2021 relativo al 2020**;
  – credito IVA trimestrale **maturato nei primi 3 trimestri del 2021** (mod. TR);
  per un importo non superiore a € 50.000 annui, è riconosciuto ai soggetti che, conseguono un punteggio di affidabilità **almeno pari a**:
  – **8 per il 2019**;
  – **8,5** ottenuto dalla **media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019**;
- **i termini di decadenza per l'attività di accertamento** in merito al reddito d'impresa / lavoro autonomo ex artt. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e 57, comma 1, DPR n. 633/72 con riferimento all'IVA, sono **ridotti di un anno** nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità, **almeno pari a 8** per il 2019 (l'accesso a tale premialità **non può essere ottenuto tramite il calcolo della media dei punteggi ISA 2018 - 2019**);
- **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** ex artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, è riconosciuta ai soggetti che, conseguono un punteggio di affidabilità **almeno pari a**:
  – **8,5 per il 2019**;
  – **9** ottenuto dalla **media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019**;
- **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** e delle società **"in perdita sistematica"** e **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito** complessivo (c.d. "redditometro") ex art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3** il reddito dichiarato, è prevista per i soggetti che raggiungono un punteggio di affidabilità **almeno pari a 9 per il 2019**, anche a seguito della media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Per i soggetti che conseguono nel medesimo periodo d'imposta **sia redditi d'impresa che di lavoro autonomo** l'accesso ai benefici premiali è consentito a condizione che:

- per **entrambe le categorie reddituali** sono applicati i relativi ISA (se previsti);
- il punteggio risultante **dall'applicazione di ciascun ISA** sia **pari o superiore a quello minimo individuato** per l'accesso al beneficio.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E ha confermato che, affinché i benefici premiali possano essere riconosciuti, è necessario che **sia previsto per l'attività esercitata uno specifico ISA e che tale ISA sia effettivamente applicato dal contribuente** (ovvero che non dichiari una causa di esclusione).

NB L'obbligo della **sola compilazione del modello ISA** ai fini dell'acquisizione dei dati **non consente** l'accesso ai benefici premiali.

Nella citata Circolare n. 16/E l'Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni per chiarire le modalità di applicazione del **nuovo criterio per l'attribuzione delle premialità**.

Casi		Punteggio ISA		Punteggio utile per benefici 2019
		2018	2019	
1	Applicazione ISA attività d'impresa	7	8,5	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il 2019
2	Applicazione ISA attività d'impresa	9	7	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto dalla media dei punteggi relativi al 2018 e 2019
3	Applicazione ISA attività d'impresa	9	6	Non è possibile fruire delle premialità
4	Applicazione ISA: • attività d'impresa	8	8	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il 2019
	• attività professionale	7	8	
5	Applicazione ISA: • attività d'impresa	7	8,5	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il 2019
	• attività professionale	7	9	
6	Applicazione ISA: • attività d'impresa	9	7	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto dalla media dei punteggi relativi al 2018 e 2019
	• attività professionale	9	8,5	
7	Applicazione ISA: • attività d'impresa	6	7	Non è possibile fruire delle premialità
	• attività professionale	9	8,5	
8	Applicazione ISA: • attività d'impresa	--- (*)	8,5	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il 2019
	• attività professionale	10	8	
9	Applicazione ISA: • attività d'impresa	--- (**)	--- (**)	È possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 9 ottenuto dalla media dei punteggi relativi al 2018 e 2019
	• attività professionale	10	8	

(*) *Causa di esclusione ISA*

(**) *ISA non previsto*

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

La stessa Agenzia, in risposta ad uno specifico quesito, ha chiarito che il criterio basato sulla media del biennio **trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente consegua nel 2019 un punteggio di affidabilità pari ad 8, in grado di attribuirgli di per sé la premialità**.

Ad esempio, un contribuente che:

- nel 2018 ha ottenuto un livello di affidabilità pari a 10;
- nel 2019 un punteggio pari a 8;

applicando il criterio della media (punteggio pari a 9), potrebbe beneficiare anche per il 2019, dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. L'Agenzia nel caso di specie ha precisato che, oltre a poter beneficiare di tutte le premialità, il contribuente **ha convenienza nel calcolare il punteggio ISA utilizzando il criterio della media** dei punteggi del biennio 2018 e 2019.

Da ciò si desume che il calcolo del punteggio ISA basato sulla media del 2018 - 2019 **è alternativo** rispetto al calcolo basato sul 2019; pertanto il contribuente può considerare il punteggio più elevato.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL "DECRETO RILANCIO"

Nella citata Circolare n. 16/E l'Agenzia fornisce una serie di chiarimenti riguardanti le disposizioni introdotte dall'art. 148, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" evidenziando innanzitutto che tale "intervento" prevede una **disciplina eccezionale limitata ai periodi d'imposta 2018 / 2020 / 2021** (l'intervento non interessa il 2019, trattandosi di un'annualità non colpita dall'emergenza COVID-19).

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER IL 2018 E 2020

Il comma 14 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017 dispone che:

"*l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire **specifiche strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti** derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria*".

Ribadendo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 148 l'Agenzia, precisa che a seguito delle **difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA** (2018) e degli effetti sull'economia e sui mercati dell'emergenza COVID-19, nella **definizione delle strategie di controllo** basate sull'analisi di rischio evasione di cui al citato comma 14, **l'Ufficio**:

- **per il 2018** tiene conto **anche** del **livello di affidabilità derivante dall'applicazione degli Indici per l'anno successivo** (2019).

  Qualora il contribuente avesse ottenuto un **basso punteggio ISA per il 2018**, l'Ufficio **dovrà valutare la posizione** del contribuente tenendo conto anche **del punteggio ottenuto per il 2019; se anche per tale annualità** il contribuente otterrà un **basso punteggio** "***occorrerà valutare con attenzione la posizione dello stesso***" ai fini dell'analisi del rischio di evasione.

  L'Agenzia rammenta che il Provvedimento 10.5.2019, relativo al regime premiale per il 2018, ha previsto che nella definizione delle strategie di controllo di cui al citato comma 14, l'Ufficio tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6;
- **per il 2020**, tiene conto anche del **livello di affidabilità *"più elevato"* derivante dall'applicazione degli Indici per il 2018 e 2019**. Per tale anno (2020) l'intento del Legislatore è quello di **non voler basare l'analisi del rischio di evasione esclusivamente su un'annualità in cui l'emergenza COVID-19 comporti ricadute economiche** sulle imprese / lavoratori autonomi. Quindi, per il 2020 il giudizio di affidabilità del contribuente dovrà basarsi anche sui punteggi ISA 2018 e 2019, che qualora **facessero emergere** un *"**punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità** del contribuente, porteranno a ritenere di **scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale** di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis".*

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

INTERVENTI PER TENERE CONTO DELL'EMERGENZA COVID-19

Per il 2020 e 2021, il comma 1 del citato art. 148 prevede che al fine di considerare gli **effetti di natura straordinaria** della crisi economica e dei mercati causati dall'emergenza COVID-19, è disposta l'introduzione, senza aggravi dichiarativi per i contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA, attraverso la **massima valorizzazione delle informazioni già a disposizione** dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare è prevista:

- l'effettuazione di analisi finalizzate a prevedere **ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli ISA** (oltre quelle "a regime");
- la **definizione** (da parte di SOSE) **di specifiche metodologie** per l'applicazione degli Indici, basate su analisi ed elaborazioni **utilizzando direttamente le banche dati già a disposizione**;
- l'individuazione di **ulteriori dati / informazioni** necessari per una **migliore valutazione dello stato di crisi individuale**.

Per poter realizzare quanto sopra, è altresì previsto il **differimento dei termini**:

- **di approvazione** degli ISA al **31.3** (anziché 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati);
- **di integrazione** degli ISA al **30.4** (anziché 28.2);

dell'anno successivo a quello di applicazione.

Il differimento del termine per le integrazioni degli Indici è finalizzato a **riconoscere più tempo per svolgere le analisi e le elaborazioni necessarie** per tenere in considerazione gli effetti economici prodotti dall'emergenza COVID-19.

L'Agenzia dopo aver evidenziato che:

- gli ISA **dovrebbero** essere "sempre" in grado di tener conto delle **situazioni di natura straordinaria** che generano **mutamenti imprevedibili** nello svolgimento delle attività economiche / aree territoriali, per poter rappresentare la realtà delle attività economiche cui si riferiscono.

ha precisato che:

- nello specifico, la capacità degli Indici di **rappresentare le realtà dei singoli contribuenti anche a seguito delle ricadute sul 2020** dell'emergenza COVID-19, **dovrà essere valutata**, **una volta effettuati i necessari interventi di adeguamento** dello strumento in fase di applicazione "*basandosi sulle specificità di ciascun contribuente* ***e non aprioristicamente ex ante in modo generale ed astratto*****"**.

  Gli interventi di cui al citato art. 148, dovranno infatti essere idonei a rendere rappresentativi gli ISA per il "campione di riferimento" individuando gli effetti causati dall'emergenza COVID-19.

Nel caso in cui le modalità di svolgimento dell'attività del contribuente siano **profondamente diverse** da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA, il contribuente **può applicare la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell'attività** (codice "4"), fatta salva la possibile introduzione di ulteriori fattispecie di esclusione dell'applicabilità degli ISA.

Detta causa di esclusione, è infatti finalizzata a consentire la disapplicazione degli Indici nei casi in cui il contribuente opera in condizioni non confrontabili con le modalità di svolgimento dell'attività che contraddistinguono l'ambiente economico di riferimento.

GLI ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella citata Circolare n. 16/E l'Agenzia ha fornito due specifici chiarimenti riguardanti le seguenti fattispecie.

APPLICAZIONE ISA E PRESENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE

In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente applichi l'ISA e raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, **non è possibile accedervi**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Considerato che gli ISA sono uno **strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività economica in condizioni di normalità**, l'applicazione degli Indici nei confronti di contribuenti che **operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento** ai fini della costruzione degli Indici, "***non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati***".

Il giudizio di affidabilità fiscale che emerge dall'applicazione degli ISA può legittimamente **produrre gli effetti solo in determinate condizioni che consentano la corretta applicazione degli ISA**.

Di conseguenza, anche con riguardo all'accesso ai benefici premiali, trattandosi di una norma di favore nei confronti di determinate categorie di soggetti, il Legislatore ha previsto che **siano rispettate tali condizioni per poter fruire dei benefici stessi**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E MODIFICA RISULTATO ISA

L'accesso alle premialità è possibile solo al raggiungimento di **un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA** risultante dall'**ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari**.

Come precisato nella Risposta 6.2.2020, n. 31, il regime premiale opera anche nel caso in cui il mod. REDDITI sia **presentato entro 90 giorni** dalla scadenza, sempreché i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi.

Le eventuali **dichiarazioni presentate successivamente** al **termine ordinario** che **modificano il precedente punteggio ISA** ottenuto dal contribuente **migliorandolo**, sono considerate **non rilevanti ai fini delle premialità**.

Di contro, se con una **dichiarazione successiva a quella trasmessa entro i termini ordinari**, la modifica dei dati per l'applicazione degli ISA determini una **riduzione del punteggio di affidabilità**, tale variazione **rileva ai fini della riduzione / perdita dei benefici premiali**.

NB Ai fini delle **attività di analisi del rischio sono sempre considerati rilevanti gli esiti dell'ultima dichiarazione inviata**.

Dichiarazione presentata **successivamente** al **termine ordinario**	**Migliora** punteggio ISA	• **Non** rileva ai fini dei **benefici premiali** • **rileva** ai fini delle **attività di analisi del rischio l'ultima dichiarazione presentata**
	Peggiora punteggio ISA	• **Rileva** ai fini della riduzione / perdita **benefici premiali** • **rileva** ai fini delle **attività di analisi del rischio l'ultima dichiarazione presentata**

■

RIPRODUZIONE VIETATA